

**Verbale di assemblea straordinaria dell' associazione**

**PROGETTO CHERNOBYL CARPI NOVI SOLIERA**

**C.F.90013440368**



Oggi, martedì 28 settembre 2020 alle ore 21,00 presso la Casa del Volontariato, in Via Peruzzi, 22 a Carpi si svolge in seconda convocazione l' assemblea straordinaria dell' associazione PROGETTO CHERNOBYL CARPI NOVI SOLIERA con all' ODG anche le modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore ( dlgs 117-17 ).

Presiede l' assemblea il presidente dell' associazione, Barbieri Luciano, che verificata la valida costituzione della stessa in base alle norme statutarie, come da allegato foglio presenze, illustra ai presenti che in base al dlgs 117-17 l' associazione ha fino al 31/10/20 per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore.

Il presidente, pertanto, procede alla lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso. Dopo ampio confronto i presenti, all' unanimità, deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l' Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l' associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell' art.82 comma tre e cinque dlgs 117-17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

All' ordine del giorno, poi, è presente l' esame del bilancio 2019 dell' associazione, pure allegato, che dopo una dettagliata relazione da parte del presidente viene approvato all' unanimità dai presenti.

Di seguito si è proseguita l' assemblea con considerazioni sull' attuale momento della vita della associazione condizionata pesantemente prima dalla chiusura dei mesi scorsi e poi dal perdurare delle incertezze sul futuro.

Non essendo state presentate varie ed eventuali, l' assemblea ha termine alle ore 22,30.

In allegato : Nuovo statuto modificato, Bilancio economico 2019, convocazione con ODG, foglio presenze con firme e deleghe.

Il segretario

Il presidente

UFFICIO TERRITORIALE  
Direzione Provinciale di Modena  
Ufficio Territoriale di Carpi  
registrato il 13/10/2020  
N° 1845  
€ ESENTE  
Atti Privati Serie 3  
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Il Funzionario  
Pamela Pasquini  
Firma, su delega del  
regolatore provinciale.



## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

### “COMITATO PER IL PROGETTO CHERNOBYL DI CARPI NOVI E SOLIERA - ODV”

#### Art.1

E' costituita ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: “COMITATO PER IL PROGETTO CHERNOBYL di Carpi, Novi e Soliera- ODV”, con sede legale nel comune di Carpi (MO) operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Art. 2 Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare, l'Associazione intende realizzare interventi a sostegno dei bambini residenti nelle Regioni della Bielorussia, Russia e Ucraina, contaminate dal disastro nucleare della centrale di Chernobyl e più in generale di ospitare e di portare aiuto ai bambini, di tutte le parti del mondo, particolarmente bisognosi di cure ed assistenza. Per questo si propone di:

- Sviluppare ed ampliare gli aiuti in loco;
- Consolidare i rapporti con le Istituzioni locali Italiane ed i Paesi nei quali si interviene per garantire trasparenza ed affidabilità dell'intervento;
- Stimolare e sviluppare una cultura di solidarietà e di accettazione delle diversità, intervenendo anche in quelle situazioni di infanzia in difficoltà presenti sul territorio locale, nazionale ed internazionale;
- Informare e sensibilizzare la collettività sulle finalità e scopi portati avanti dall'Associazione, particolarmente nei confronti dei bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;
- Favorire i rapporti con le Istituzioni locali sulle attività dell'Associazione;
- Promuovere e realizzare iniziative di raccolta fondi rivolte ai Cittadini, alle Aziende, alle Associazioni, agli Enti, ecc. che mantengano, comunque, sempre carattere strumentale e secondario.
- Promuovere iniziative specifiche sui temi ambientali, dell'energia e della solidarietà per un sistema di sviluppo sostenibile per tutti gli abitanti del pianeta e per ogni forma di vita, nel rispetto reciproco.

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, L'Associazione si attiverà mediante:

1. Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
2. Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

3. Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
4. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

### **Art. 3 Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Contributi degli aderenti
- Contributi privati
- Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Eredità, donazioni e lasciti testamentari
- Entrate derivanti da convenzioni
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

- Entrate da attività promosse e gestite dall' Associazione stessa.

L' esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all' approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine de giorno l'approvazione

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

#### **Art. 4 Membri dell'Associazione**

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni

devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti sotto previsti. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto ed osservare eventuali regolamenti e delibere degli organi sociali.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo il pagamento della quota sociale.

Sull' eventuale reiezione di domande, sempre motivate, si pronuncia anche l'Assemblea, con possibilità per l'aspirante socio di fare ricorso nei termini di legge.

La qualità di socio si perde:

- per decesso
- per recesso;
- per esclusione, nei seguenti casi
  - per comportamento contrastante con gli scopi dell' Associazione;
  - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - per l' instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l' Associazione;
  - in caso di mancato pagamento della quota sociale.

L' esclusione dei soci è deliberata dall' Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all' esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione

l'associato ha facoltà di fare ricorso ai sensi di legge. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 5 Doveri e diritti degli associati**

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi associativi;
- a mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- a pagare la quota associativa annualmente deliberata dall'Assemblea, entro il mese di aprile.

i soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
- ad accedere alle cariche associative
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia mediante richiesta scritta al Comitato direttivo.

#### **Art. 6 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato direttivo;

Il Presidente.

L'organo di controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge.

#### **Art. 7 L'assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato

direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto recapitarsi, anche telematicamente, almeno 8 giorni prima della riunione, in difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i soci l'intero Comitato direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

### **Art. 8 Il Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 8 e non superiore a 25, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato direttivo esclusivamente gli associati in regola con il tesseramento.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato direttivo decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica

no allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere.

Al Comitato direttivo spetta di:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

predisporre il bilancio;

deliberare sulle domande di nuove adesioni;

Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti

all'Assemblea dei soci;

proporre l'ammontare della quota associativa all'Assemblea.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in casi di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 (SETTE) giorni prima della riunione.

Il Comitato direttivo è convocato preferibilmente ogni mese mediante comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece, il Vice-Presidente lo ritenga opportuno o quando i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In difetto di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Art. 9 Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch' espacità. nominato dal Comitato direttivo.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale le limitazioni di tale potere non sono opponibili anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. ai terzi se non sono iscritte nel RUNIS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d' urgenza, assume i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell' adunanza immediatamente successiva.

#### **ART. 10 Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 11 Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2.

#### **Art. 12 Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività

la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

l'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 13 Assicurazione dei volontari**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 14 Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Comune

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

#### **Art. 15 Norma finale**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del

terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017

#### **Art. 16 Rinvio**

Per quanto riguarda non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civili e ad altre norme di legge vigenti in materia.

#### **Art. 17 Norme transitorie**

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

#### **Art. 18 Esenzione**

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Approvato nell'assemblea straordinaria del 28/09/20.

Il presidente



Il segretario

